



**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "E. Vanoni"**  
**Tecnico Economico – Tecnologico – Liceo Artistico**  
**Corso Serale "Settore Economico AFM – GEOMETRI – LICEO ARTISTICO" - 73048 NARDO' (Le)**  
**Via Acquaviva, 8 - ☎ 0833871062 - CF/PI 82002630752**  
e-mail: [LEIS02600V@istruzione.it](mailto:LEIS02600V@istruzione.it) - Pec: [LEIS02600V@pec.istruzione.it](mailto:LEIS02600V@pec.istruzione.it) - sito web: [www.istitutovanoninar.do.edu.it](http://www.istitutovanoninar.do.edu.it)

Nardò, 11/12/2021

Al personale docente  
Al Personale ATA...

### CIRCOLARE N° 55

**Oggetto: Obbligo vaccinale docenti e Ata dal 15 dicembre:** DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

Il governo ha approvato nuove misure volte a contenere la pandemia di Covid, anche in vista delle festività natalizie. In particolare si apre alla terza dose per tutti gli over 18 e si introduce l'obbligo di vaccinazione per alcune categorie, fra cui il personale scolastico e le forze di polizia.

Si riporta l'art. 2 del dl 26.11.2021:

Art. 2 Estensione dell'obbligo vaccinale

1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' inserito il seguente: "ART. 4-ter

(Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 3-ter, si applica anche alle seguenti categorie di personale:

a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;

c) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione dei contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.

2. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale dei comparti di cui al comma 1, lettera b), nonché i responsabili delle strutture di cui al comma 1, lettera c), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 e 7.



## Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Vanoni”

**Tecnico Economico – Tecnologico – Liceo Artistico**

**Corso Serale “Settore Economico AFM – GEOMETRI – LICEO ARTISTICO” - 73048 NARDO’ (Le)**

**Via Acquaviva, 8 - ☎ 0833871062 - CF/PI 82002630752**

**e-mail: [LEIS02600V@istruzione.it](mailto:LEIS02600V@istruzione.it) - Pec: [LEIS02600V@pec.istruzione.it](mailto:LEIS02600V@pec.istruzione.it) - sito web: [www.istitutovanoninardo.edu.it](http://www.istitutovanoninardo.edu.it)**

Si riportano il comma 2 ed il comma 7

*Comma 2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid- 19, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.*

*Comma 7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.*

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al terzo e quarto periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per



**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Vanoni”**  
**Tecnico Economico – Tecnologico – Liceo Artistico**  
**Corso Serale “Settore Economico AFM – GEOMETRI – LICEO ARTISTICO” - 73048 NARDO’ (Le)**  
**Via Acquaviva, 8 - ☎ 0833871062 - CF/PI 82002630752**  
e-mail: [LEIS02600V@istruzione.it](mailto:LEIS02600V@istruzione.it) - Pec: [LEIS02600V@pec.istruzione.it](mailto:LEIS02600V@pec.istruzione.it) - sito web: [www.istitutovanoninardo.edu.it](http://www.istitutovanoninardo.edu.it)

---

quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.”.

Chi non avesse ancora provveduto ad effettuare la vaccinazione è pregato di consegnare all'Ufficio Protocollo di questo Istituto entro il 15.12.2021 la documentazione comprovante l'effettuazione o il differimento o l'esenzione della stessa o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale o presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest'ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall'invito) o comunque l'insussistenza dell'obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato).

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Angelo Antonio DESTRADIS  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993

---

We prepare for

**Cambridge**

English Qualifications

